

AS2028 – COMUNE DI CORLETO PERTICARA (PZ) – INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE PER LE IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

Roma, 1 luglio 2024

Comune di Corleto Perticara

Con riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 3 giugno 2024, inerente all'eventuale sussistenza di restrizioni concorrenziali con riferimento al bando pubblico di codesto Comune denominato "*Incentivi all'occupazione per le imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che instaurano un rapporto di lavoro subordinato con cittadini residenti nel comune di Corleto Perticara*", approvato con Determinazione dirigenziale dell'11 aprile 2024 e con termine per la presentazione delle domande fissato al 1° luglio 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 26 giugno 2024, ha osservato quanto segue, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Alla luce delle informazioni fornite nella documentazione allegata alla richiesta di parere, risulta innanzitutto apprezzabile la decisione di codesto Comune di estendere i benefici derivanti dalle proprie *royalties* petrolifere anche al sistema produttivo (imprese, autonomi e liberi professionisti) del Comune di Guardia Perticara (sia pure nell'ambito della zona PIP - Piano Insediamenti Produttivi e non dell'intero suo territorio comunale, stante la sostanziale coincidenza delle due aree con riferimento alla sede degli operatori economici).

Ciò posto, tuttavia, sarebbe opportuno che il bando in argomento prevedesse anche una completa simmetria tra i due Comuni, non solo in termini di imprese ma pure di (futuri) lavoratori, includendo nello specifico anche i soggetti residenti nel Comune di Guardia Perticara.

Il permanere del requisito di residenza dei lavoratori nel solo Comune di Corleto Perticara, infatti, potrebbe determinare effetti distorsivi del mercato (in particolare del lavoro).

Ciò in quanto, da un lato, si riduce il novero - sia pure in misura non eccessiva, considerato il numero di abitanti coinvolti - dei soggetti che potrebbero essere potenzialmente oggetto di valutazione da parte delle imprese interessate ad assumere, in termini non solo numerici ma anche di profili professionali tra cui operare la propria scelta; dall'altro, un cittadino di codesto Comune potrebbe verosimilmente preferire l'impiego presso un'impresa del proprio territorio comunale piuttosto che presso imprese situate in altro, sia pure limitrofo, Comune, penalizzando queste ultime.

Infine, quale conseguenza di una più completa simmetria tra codesto Comune e il Comune di Guardia Perticara, sarebbe opportuno che la scala di attribuzione dei punteggi prevista nel bando (al suo articolo 10) venisse rimodulata nel senso: *a*) di eliminare le differenze tra sede di impresa a Corleto e sede di impresa a Guardia, nonché *b*) di prevedere anche per Guardia i medesimi punteggi, derivanti dalla residenza del lavoratore assunto, già previsti per Corleto.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'Autorità auspica che codesto Comune tenga in debito conto quanto sopra precisato, al fine di eliminare le distorsioni concorrenziali rilevate. L'Autorità, inoltre, invita codesto Comune a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni che saranno assunte riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli